## Relazione illustrativa

Schema di decreto recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il presente decreto approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione dei servizi di architettura ed ingegneria. La norma primaria da attuare è l'articolo 24 comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Quest'ultimo provvedimento, il decreto legislativo n. 50 del 2016 attua le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e sostituisce, abrogandoli, sia il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") che il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (recante regolamento di esecuzione ed attuazione del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

Ai sensi della norma primaria da attuare, art 24 d. lgs. n. 50 del 2016 "8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attivita' di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6." Per completezza si rappresenta che le disposizioni appena richiamate prevedono che: art 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) comma 8 "Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonchè gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilita' esclusiva del progettista". Il successivo art. 216 prevede invece che "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 24, comma 8, continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143."

Delineato il quadro normativo di riferimento, giova sintetizzare quanto previsto dalla normativa secondaria da ultimo richiamata vigente fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero il

d.m. n. 143 del 2013. Al riguardo, è opportuno evidenziare che l'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (cd. decreto liberalizzazioni) ha abrogato tutta la disciplina in materia di tariffe professionali. Nel contempo, si segnala la contestuale abrogazione, con il medesimo intervento normativo, dell'art. 14 della L. 2 marzo 1949, n. 143, recante classi e categorie delle opere. La mancata individuazione, a legislazione vigente, delle prestazioni professionali aveva comportato, inevitabilmente, una situazione di indeterminatezza per le stazioni appaltanti. Queste ultime, infatti, in caso di affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, non disponevano più di riferimenti certi per la definizione dell'importo da porre a base di gara. Tale lacuna normativa è stata colmata dall'art. 5 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha modificato l'articolo 9, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, prevedendo la determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria con apposito decreto del Ministero della Giustizia.

Per disciplinare la fase transitoria il legislatore ha previsto, altresì, con il medesimo art. 5 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 che nelle more dell'emanazione del previsto decreto ministeriale si applicassero le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 1 del 2012. Pertanto, prima del 2013, si consentiva, per la stima dei compensi da porre a base d'asta per i servizi di architettura e di ingegneria, l'utilizzazione sia dell'articolo 14 della l. n. 143 del 1949 che del D.M. 4/4/2001, sino alla emanazione del decreto ministeriale n. 143/13, che individua i nuovi parametri, adottato da questa Amministrazione quale soggetto pubblico competente in materia di compensi da corrispondere ai professionisti iscritti agli albi delle libere professioni dalla medesima vigilata.

Per meglio chiarire il decreto n. 143 del 2013, adottato secondo la procedura di cui all'art. 17 comma 3 della l. n. 400 del 1988, ha natura regolamentare e determina sia i corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura ed alla ingegneria e per la certificazione dei servizi, che la classificazione delle prestazioni relative a detti servizi. Come è bene precisare, si tratta di una significativa differenza rispetto il presente provvedimento previsto dal d. lgs n. 50 del 2016 che, invece, si limita ad approvare le tabelle sui compensi da corrispondere senza intervenire nel determinare i contenuti delle singole prestazioni a seconda del livello di progettazione.

Come ulteriore elemento differenziale, di estrema rilevanza, si consideri anche l'obbligatorietà dei parametri individuati dal provvedimento del 2013. La norma primaria del 2012 da attuare prevedeva che "ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto (...)". In via di interpretazione letterale, l'interprete poteva agevolmente concludere, analizzando il testo de quo, per l'obbligatorietà, per il responsabile del procedimento, del ricorso ai parametri previsti dal presente provvedimento.

Al contrario, come già riferito la norma del 2016 espressamente prevede che detti corrispettivi "possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti", ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.

Si consideri, per altro profilo, il tenore testuale dell'art. 24 comma 8, che non impone l'adozione di una fonte normativa di rango regolamentare. Entrando nel merito del provvedimento *de quo*, è opportuno sottolineare anche che il medesimo si limita ad approvare dette tabelle sui corrispettivi. Alla luce di tutte queste considerazioni, dall'esame delle differenti disposizioni di rango primario da attuare, quella del 2012 messa ad attento raffronto con quella del 2016, rilevato il ben più modesto ambito operativo di quest'ultima, le ridotte finalità rispetto il d.m. n.143 del 2013 e, soprattutto, il carattere non vincolante, è ragionevole desumere che il provvedimento proposto ha la natura di decreto interministeriale e, pertanto, non è sottoposto alla procedura di adozione di cui all'art. 17, comma 3, della l. n. 400 del 1988.

Chiarito il rango da assegnare al presente provvedimento nel novero delle fonti normative, deve altresì considerarsi che il d. lgs n. 50 del 2016 regola, innovandola quanto a contenuti e complessità rispetto il cd. codice degli appalti del 2006, la progettazione in materia di lavori pubblici articolandola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. Precisamente, nel d. lgs *de quo* all'art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonchè per i servizi) nel comma 3 si prevede che "3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4."

Tale ultima disposizione nel recare alcune discipline transitorie nel comma 4 dispone che "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi I e II, nonchè gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell'articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali gia' emanati in materia". Si prosegue nel successivo comma precisando quanti segue "5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 24, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207". Per quello che ci interessa, si segnala anche il comma 6 secondo cui" 6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 24, comma 8, continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143."

Orbene, deve essere evidenziato che allo stato detto decreto del Ministero delle infrastrutture cui spetta individuare i livelli di progettazione non è stato ancora adottato. Nelle more di tale adozione, considerato che la norma di riferimento da attuare prevede come termine per adottare il presente decreto "entro e non oltre 60 giorni", è necessario ed opportuno procedere all'adozione del medesimo facendo salvo i livelli di progettazione ed i correlativi corrispettivi come già individuati dalla precedente normativa allo stato vigente, ovvero il già richiamato d. m. 143 del 2013. A conferma della bontà di tale opzione operativa deve essere adeguatamente considerato l'inscindibile nesso di logica conseguenzialità tra attività svolta in quel determinato livello di progettazione e compensi professionali da corrispondere per la prestazione. Sul rilievo di tale collegamento si può ritenere opportuno precisare che detti importi da corrispondere, come previsti nel presente decreto, saranno aggiornati al momento in cui detto decreto recante l'individuazione delle puntuali

articolazioni, quanto a contenuti, delle diverse fasi progettuali, verrà adottato. Ciò comporterà pertanto, che entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 23 del d. lgs. n. 50 del 2016, i corrispettivi per i servizi di architettura ed ingegneria saranno adeguati al livello qualitativo delle prestazioni relative: alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori; alla direzione dei lavori; agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo; alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente; alla programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 24 comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel medesimo provvedimento di aggiornamento saranno altresì approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo degli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di collaudo, nonchè degli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016.